



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo del Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Commissari Usi Civici
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi degli Uffici in indirizzo
 LORO SEDI

E, p.c

Al Sig. Capo di Gabinetto della Signora Ministra

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – adozione di misure conseguenti

In virtù del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 marzo 2022, n.70) sono state dettate disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022.

Si intende, con la presente circolare, indicare le disposizioni, anche di carattere generale, destinate ad avere immediata incidenza sull'attività degli Uffici e dei servizi, limitando la breve analisi alle sole disposizioni che innovano rispetto alla disciplina allo stato in vigore, in ordine alla quale si richiamano le precedenti circolari m_dg.DOG.13/10/2021.0209381.U, DOG.13/10/2021.0209382.U,

m_dg.DOG.14/10/2021.0210064.U, m_dg.DOG.14/10/2021.0210214.U, m_dg.DOG.14/02/2022.0031428.U, m_dg.DOG.14/02/2022.0031644.U.

A) Isolamento e auto sorveglianza

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 detta innanzi tutto, all'art. 3, una misura di carattere generale, ridefinendo l'ambito di applicazione, rispettivamente, dell'isolamento sanitario e dell'auto sorveglianza, indipendentemente dallo stato vaccinale.

In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 10-ter nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si stabilisce che:

- i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell'isolamento sanitario fino all'accertamento dell'avvenuta guarigione, con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;
- i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche se non vaccinati, sono soggetti al regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (in luoghi chiusi ovvero in presenza di assembramenti) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, e sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A differenza, dunque, del regime in vigore fino al 31 marzo 2022, per coloro che non risultano vaccinati, che non hanno completato il previsto ciclo vaccinale con la somministrazione della dose di richiamo (cd "booster"), non è più previsto un periodo di isolamento precauzionale ma un semplice regime di auto sorveglianza con l'obbligo di rispettare alcune regole prudenziali.

B) Dispositivi di protezione per le vie respiratorie

A decorrere dal primo aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie:

- del tipo FFP2, oltre che per i soggetti in auto sorveglianza di cui all'art. 10-ter nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (sopra menzionati *sub A*), anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto oltre che in determinati luoghi ed in presenza di particolari condizioni (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri locali assimilati);
- di qualsiasi altra tipologia, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente (es. uffici pubblici, sale colloqui, etc.) salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento delle altre persone non conviventi. In tale ultima situazione non vi è obbligo di indossare i predetti dispositivi.

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 precisa inoltre, all'art. 5 comma 8, che fino al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, sono considerati - per i lavoratori - dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell'art. 74, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le mascherine c.d. "chirurgiche".

C) Graduale eliminazione del green pass base – art. 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

C.1 – Personale amministrativo

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 interviene a modificare l'ambito di impiego di tutte le certificazioni verdi COVID-19, sia di quella cd. base (rilasciata a seguito dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare) sia di quella cd. rafforzata (rilasciata a seguito di somministrazione di vaccino o a seguito di guarigione).

In particolare, a decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022

il personale delle pubbliche amministrazioni (personale appartenente cioè alle categorie menzionate dall'art. 9-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24), per l'accesso ai luoghi di lavoro al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa, dovrà possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il cd. *green pass* base).

Stessa disposizione, per lo stesso arco temporale, primo aprile-30 aprile 2022, si applica a:

- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che, per lo svolgimento della propria attività, hanno diritto di accesso presso gli uffici e servizi senza preventiva autorizzazione (art. 9-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).
- coloro i quali accedono alle mense, ai concorsi pubblici, ai corsi di formazione pubblici e privati (art. 9-*bis*, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

C.2 – Personale di magistratura, difensori e altri soggetti assimilati che accedono agli Uffici giudiziari

A decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, ai sensi dell'art. 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come novellato dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, i magistrati che accedono agli uffici giudiziari nonché i magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia dovranno possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il cd. *green pass* base).

D) Esenzioni

Continua ad avere applicazione la disposizione in tema di esenzione, art. 9-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamato anche dal successivo art. 9-*sexies*, comma 7, in forza del quale le disposizioni in tema di obbligo di possesso e di esibizione di *green pass* da parte dei pubblici dipendenti e di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che, per lo svolgimento della propria attività, hanno diritto di accesso presso gli uffici e servizi senza preventiva autorizzazione, “*non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*”.

E) Graduale eliminazione del green pass rafforzato – art. 7 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

Nell'ottica della graduale eliminazione del cd. *green pass* rafforzato, a decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, le ipotesi per le quali è richiesta tale certificazione sono limitate a quelle tassativamente indicate nell'art. 7, comma 1, lett. *a*) del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che sostituisce l'art. 9 *bis*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nessuna delle ipotesi indicate da detto articolo, in cui perdura

l'obbligo di possesso e di esibizione unicamente di *green pass* rafforzato, rientra nel novero di attività degli Uffici e dei servizi.

Nel ricordare che nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19¹, e che immutato è rimasto il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni connesse agli obblighi di possesso del *green pass* di cui agli artt. 9-*quinques* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si raccomanda di continuare a provvedere alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie del tipo "chirurgico".

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 30 marzo 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(documento sottoscritto digitalmente)



Firmato
digitalmente da
**FABBRINI
BARBARA
C = IT**

-
- ¹ Tenersi aggiornati sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali.
 - Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 - Evitare abbracci e strette di mano.
 - Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
 - Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
 - Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
 - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 - Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
 - Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico.
 - Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol /cellulare e accessori inclusi.
 - Le persone con sintomatologia: infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Settore civile

- Cancelleria Centrale civile

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 13,30.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.134 Disp. C.P.C. e dal provvedimento in data 27 gennaio 2021 del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati relativo all'avvio per il settore civile, a partire dal 31 marzo 2021, del deposito telematico facoltativo a valore legale degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, gli utenti che devono depositare ricorsi, controricorsi e atti successivi presso la Cancelleria centrale civile in modalità cartacea accedono agli sportelli previo ritiro di tickets presso il totem posizionato lato ingresso di piazza Cavour e secondo le seguenti fasce orarie:

- prima fascia oraria 9,00/11,00 → i tickets sono erogati a partire dalle ore 8,30
- seconda fascia oraria 11,00/13,30 → i tickets sono erogati a partire dalle ore 10,30.

Si precisa che:

- per ciascuna fascia oraria è stabilito un limite massimo di tickets, eventualmente rimodulabile;
- per il servizio "**Ricorsi**" (comprendente i ricorsi principali, successivi ed incidentali) per ogni prenotazione tramite ticket è possibile depositare un solo atto. Ciascun utente può effettuare al massimo tre prenotazioni al giorno.
- per il servizio "**Controricorsi e atti successivi**" per ogni prenotazione è possibile depositare al massimo due atti. Ciascun utente può effettuare al massimo tre prenotazioni al giorno.

E' riservata una finestra ad hoc, dalle ore 13,00 alle ore 14,00, agli utenti (max 10) che debbano depositare atti in scadenza nello stesso giorno o in quello successivo e che si trovino nell'impossibilità di prenotare l'accesso in cancelleria secondo le modalità sopra illustrate.

Sono considerate anche eventuali urgenze rappresentate tramite posta elettronica, nel qual caso giorno e orario dell'appuntamento sono comunicati per via telematica o per telefono.

Le richieste di consultazione dei fascicoli presso l'aula Pietrostefani e di rilascio di copie sono inviate all'indirizzo di posta elettronica cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it. Gli interessati riceveranno per via telematica comunicazione del giorno e dell'orario stabilito per l'accesso in cancelleria, che rimane fissato, come per il passato, nella giornata di martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

In caso di anomalie afferenti il deposito telematico è possibile inviare una segnalazione all'indirizzo e-mail pct.cassazione@giustizia.it .

Si precisa che le modalità per il deposito telematico degli atti nell'ambito del Processo civile telematico in Cassazione sono le medesime in uso presso tutti gli uffici giudiziari.

Le istruzioni di carattere generico per il deposito telematico sono pubblicate ai seguenti link¹:

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_12&contentId=SPR377

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_12&contentId=SPR376

Per informazioni sui depositi accettati ("Accettazione avvenuta con successo") e sugli atti contenuti nei depositi è sufficiente accedere al fascicolo telematico sul pst: <https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp> .

Eventuali problemi di visibilità del fascicolo su PST.GIUSTIZIA vanno segnalati alla mail di servizio del Ministero: info-pct@giustizia.it .

- Uffici di cancelleria delle sezioni civili

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Fatto salvo quanto previsto dal provvedimento in data 27 gennaio 2021 del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati relativo all'avvio per il settore civile, a partire dal 31 marzo 2021, del deposito telematico facoltativo a valore legale degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, le richieste di deposito degli atti in formato cartaceo e di consultazione dei fascicoli sono inviate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica delle singole sezioni (all.1). Gli interessati ricevono per via telematica comunicazione del giorno e dell'orario stabilito per l'accesso in cancelleria.

L'accesso alle Cancellerie delle sezioni civili è riservato con priorità a chi deve depositare atti in scadenza nello stesso giorno o in quello successivo.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come segue:

- 1) l'avvocato tramite posta elettronica invia alla cancelleria la richiesta degli atti;
- 2) la cancelleria verifica le pagine, quantifica l'importo da corrispondere e comunica via telematica all'avvocato il giorno e l'orario fissato per il ritiro. In caso di esenzione, le copie sono inviate per e-mail, ove possibile.

In caso di urgenza, sarà possibile accedere alle cancellerie delle sezioni civili, dal lunedì al venerdì, anche in mancanza di prenotazione e limitatamente alla fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 13,00, per il deposito degli atti in formato cartaceo, la visione di fascicoli e la richiesta di copie.

¹ In sintesi i prerequisiti sono i seguenti:

- essere dotati di un dispositivo di firma digitale e certificato di login (di tipo CNS) e di una casella PEC;
- essere iscritti a Reginde tramite Ordine professionale;
- essere dotati di un software di redazione atti telematici sul libero mercato (verificare col fornitore che sia stato aggiornato all'ultima versione per Cassazione) .

Le medesime modalità sono osservate per le richieste di copie indirizzate all'Archivio centrale civile (e-mail: archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it) e per il ritiro presso detto Archivio del fascicolo di parte dopo la pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio. Hanno priorità le richieste di ritiro di fascicoli di parte necessari per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio.

Settore penale

- Uffici di cancelleria delle sezioni penali

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma 4, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, e ss.mm.ii., per il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze, le richieste di deposito di documenti in formato cartaceo e di consultazione dei fascicoli sono inviate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica delle singole sezioni (all.3). Gli interessati ricevono per via telematica comunicazione del giorno e dell'orario stabilito per l'accesso in cancelleria.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come segue:

- 1) l'avvocato invia alla cancelleria la richiesta degli atti agli indirizzi di posta elettronica allegati sub 3;
- 2) la cancelleria verifica le pagine, quantifica l'importo da corrispondere e comunica via telematica all'avvocato il giorno e l'orario fissato per il ritiro. In caso di esenzione, le copie sono inviate per e-mail, ove possibile.

In caso di urgenza, sarà possibile accedere alle cancellerie delle sezioni penali, dal lunedì al venerdì, anche in mancanza di prenotazione e limitatamente alla fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 13,00, per la richiesta di informazioni e/o la visione di fascicoli e/o la richiesta di copie.

U.R.P. CENTRALE

La fascia oraria di erogazione del servizio è ore 9,00 alle ore 14,00.

Le richieste di informazione sono inviate all'indirizzo PEC urp.cassazione@giustiziacert.it e sono evase stesso mezzo.

I privati che non sono muniti di PEC possono trasmettere le loro istanze all'indirizzo di posta elettronica urpcentrale.cassazione@giustizia.it , allegando copia di un documento di identità.

Il rilascio di copia di atti è disciplinato come per il settore civile. Analoghe modalità operative si applicano per le richieste di certificati.

Ai sensi dell'art 23, comma 9 bis, del D.L. n.137/2020, convertito in legge n.176/2020, la cui vigenza è stata prorogata fino al 31.12.2022, la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art.475

C.P.C. puo' essere rilasciata in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.


In caso di urgenza, sarà possibile accedere all'U.R.P., dal lunedì al venerdì, anche in mancanza di prenotazione e limitatamente alla fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 10,30, per la richiesta di informazioni e di copie e/o certificati, previo ritiro di tickets presso il totem posizionato all'ingresso di piazza Cavour. Si precisa che per la suddetta fascia oraria è stabilito un limite massimo di tickets, eventualmente rimodulabile.

Numeri di telefono per informazioni telefoniche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 13,00: 06.68832697/2249/2055.

Nella giornata del sabato presso la Cancelleria centrale civile è costituito un presidio, per il settore civile e penale, esclusivamente per il compimento degli atti urgenti ed il disbrigo delle emergenze, che resterà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

V° Il Primo Presidente

Pietro Curzio



h.w. |



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Allegato 1

1	Cancelleria Centrale Civile	cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it
2	Sezioni Unite Civili	sezunite.civili.cassazione@giustizia.it
3	Prima Sezione civile	sez1.civile.cassazione@giustizia.it
4	Seconda Sezione civile	sez2.civile.cassazione@giustizia.it
5	Terza Sezione civile	sez3.civile.cassazione@giustizia.it
6	Sezione Lavoro	segr.sezlavoro.cassazione@giustizia.it
7	Sezione Tributaria	seztribut.cassazione@giustizia.it
8	Sesta Sezione civile	sez6.civile.cassazione@giustizia.it
9	Archivio Centrale Civile	archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it
10	Cancelleria Centrale Penale	cancelleria.penale.cassazione@giustizia.it
11	Sezioni Unite Penali	sezunite.penali.cassazione@giustizia.it
12	Prima Sezione penale	sez1.penale.cassazione@giustizia.it
13	Seconda Sezione penale	sez2.penale.cassazione@giustizia.it
14	Terza Sezione penale	sez3.penale.cassazione@giustizia.it
15	Quarta Sezione penale	sez4.penale.cassazione@giustizia.it
16	Quinta Sezione penale	sez5.penale.cassazione@giustizia.it
17	Sesta Sezione penale	sez6.penale.cassazione@giustizia.it
18	Settima Sezione penale	sez7.penale.cassazione@giustizia.it
19	Ufficio Relazioni con il Pubblico	<u>urpcentrale.cassazione@giustizia.it</u> urp.cassazione@giustiziacert.it



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Allegato 2

Abbinamento alle sezioni penali della Corte di cassazione degli indirizzi PEC dedicati per il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020:

1. SS.UU. penali:

depositoattipenalissuu.cassazione@giustiziacert.it

2. Prima sezione penale:

depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it

3. Seconda sezione penale: _

depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it

4. Terza sezione penale: _

depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it

5. Quarta sezione penale: _

depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it

6. Quinta sezione penale: _

depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it

7. Sesta sezione penale: _

depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it

8. Settima sezione penale: _

depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Allegato 3

1. SS.UU. penali: sezunite.penali.cassazione@giustizia.it
2. Prima sezione penale: sez1.penale.cassazione@giustizia.it
3. Seconda sezione penale: sez2.penale.cassazione@giustizia.it
4. Terza sezione penale: sez3.penale.cassazione@giustizia.it
5. Quarta sezione penale: sez4.penale.cassazione@giustizia.it
6. Quinta sezione penale: sez5.penale.cassazione@giustizia.it
7. Sesta sezione penale: sez6.penale.cassazione@giustizia.it
8. Settima sezione penale: sez7.penale.cassazione@giustizia.it